



03844.15

25 FEB. 2015

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLLI - ESSENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 2399/2009

Cron. 3864

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PAOLO STILE - Presidente - Ud. 25/11/2014
- Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 2399-2009 proposto da:

SG C.F. X , domiciliata  
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA  
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa  
dall'avvocato PIER GIUSEPPE POGLIANO, giusta delega in  
atti;

- ricorrente -

2014

**contro**

3617

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA C.F. X , in  
persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO  
CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato CARLO EMANUELE GALLO, giusta delega in  
atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 572/2008 della CORTE D'APPELLO  
di TORINO, depositata il 07/07/2008 R.G.N. 156/2008;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 25/11/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE  
BRONZINI;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per  
l'inammissibilità o in subordine rigetto.



Udienza del 25.11.2014, causa n. 9

R.G. 2399/09

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SG chiedeva al Tribunale del lavoro di Aosta la condanna della Regione autonoma Valle d'Aosta e dell'Assessorato all'Istruzione e Cultura della detta Regione, previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento dell'assessore alla Cultura del 20.7.2006 che la poneva fuori ruolo, al risarcimento del danno da dequalificazione. Lamentava di essere rimasta per lungo tempo senza incarichi e sosteneva che l'attività assegnatale dopo il Luglio del 2006 costituiva un demansionamento rispetto alle mansioni svolte in precedenza di dirigente scolastico. Si costituivano i resistenti chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Aosta con sentenza del 20.12.2007 rigettava la domanda. La Corte di appello di Torino con sentenza del 7.6.2008 rigettava l'appello della S. La Corte territoriale escludeva il dedotto demansionamento posto che all'appellante non era stata confermato l'incarico precedentemente affidato in quanto scaduto ed anche alla luce di problematiche di incompatibilità come da ispezioni effettuate. La S aveva cessato la Direzione scolastica alla naturale scadenza dell'incarico. Per il periodo successivo l'incarico affidato era concernente un servizio ispettivo di nuova istituzione compatibile con la sua qualifica dirigenziale. L'Ufficio aveva subito i normali rallentamenti dovuti alla nuova organizzazione; ma già nel 2006 comunque si erano verificate riunioni con la nuova sovrintendente agli studi con una prima possibile organizzazione dell'ufficio che, dopo altre riunioni, aveva definito gli obiettivi da realizzare. Circa la dedotta sindrome ansioso-depressiva, dalla S ascritta alle vicissitudini relative al dedotto demansionamento, la detta patologia era stata diagnosticata già nel 2005 e quindi era attribuibile ad altre ragioni.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la S con due motivi; resiste la Regione autonoma Valle d'Aosta con controricorso corredato da memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.

#### Motivi della decisione

Con il primo motivo si allega il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della sentenza impugnata secondo la quale non sarebbe stato dedotto un minor impegno ed una minore responsabilità delle nuove mansioni rispetto alla pregresse. Dalla stessa sentenza si evince invece che la S ha chiesto la condanna per essere rimasta senza incarichi per lungo tempo; inoltre che il nuovo incarico costituiva un demansionamento.

Il motivo appare infondato in quanto la Corte di appello ha valutato l'allegazione della ricorrente secondo la quale sarebbe rimasta a lungo senza incarichi dopo il 20.7.2006 nel nuovo incarico affidatole ed ha positivamente escluso che si sia trattato di un



demansionamento in quanto l'ufficio, cui era stata addetta, aveva subito i normali rallentamenti dovuto alla nuova organizzazione; ma già nel 2006 comunque si erano verificate riunioni con la nuova sovrintendente agli studi con una prima possibile organizzazione dell'ufficio che dopo altre riunioni aveva definito gli obiettivi da realizzare. La Corte di appello ha quindi congruamente e logicamente motivato in ordine alla non significatività di una (relativa) riduzione dell'attività in quanto di breve durata e connessa a fisiologici problemi di organizzazione dell'ufficio di nuova istituzione. Si aggiungono al motivo alcune considerazioni concernenti il nuovo incarico sviluppate in primo grado, che non è chiaro se e come siano state riproposte in appello, dalle quali, però, non consegue affatto che il nuovo incarico dovesse essere definitivo dequalificante posto che le attività descritte appaiono di una certa importanza e responsabilità e non è contestato che il nuovo incarico di natura ispettiva fosse coerente con la qualifica dirigenziale ( la Corte territoriale ha osservato che la legge regionale n. 19/2000 prevedeva proprio che fosse svolto da dirigenti scolastici). Pertanto non sussistono le allegte carenze motivazionali.

Con il secondo motivo si allega la violazione dell'art. 2697 c.c. e l'omessa motivazione in quanto gravava sul datore di lavoro ( e non sulla lavoratrice) l'onere di provare che non vi era stato un demansionamento e di avere offerto un'attività coerente con il livello di inquadramento del dipendente.

Il motivo appare infondato in quanto la lavoratrice ha agito per ottenere il risarcimento del danno derivato da una pretesa dequalificazione. Posto che la Corte di appello ha ricostruito la legittimità dei due provvedimenti implicitamente impugnati e cioè la messa fuori ruolo della S al termine del contratto come dirigente scolastico ed il successivo provvedimento con la quale le venivano affidate mansioni ispettive compatibili con il suo ruolo dirigenziale spettava alla lavoratrice quantomeno allegare che in concreto le nuove funzioni determinassero una significativa mortificazione del bagaglio professionale pregresso o che fosse stata sottoutilizzata per un periodo significativo. La Corte di appello ha positivamente escluso queste due ipotesi mostrando come inizialmente si fossero posti inevitabili problemi di organizzazione del nuovo ufficio cui era stata addetta la S la quale però in breve tempo era stata pienamente coinvolta nel lavoro. Indipendentemente dall'onere della prova, sul quale non si spendono peraltro osservazioni in linea di principio, la Corte territoriale ha positivamente escluso che una dequalificazione vi sia stata in quanto ha valutato sia il nuovo incarico dal punto di vista formale sia le mansioni espletate sulla base degli elementi di prova emersi. Perché si possa parlare di "dequalificazione" appare ovvio che una (eventuale) minore inattività debba perdurare per un periodo di tempo apprezzabile in quanto potenzialmente produttivo di quelle conseguenze negative che la legge vuole scongiurare e cioè la mortificazione anche personale del dipendente e il mancato esercizio delle competenze in precedenza acquisite, ipotesi che la Corte di appello, come detto, ha escluso in quanto ha accertato che un rodaggio del nuovo ufficio si era reso necessario solo nella fase strettamente iniziale. Il datore di lavoro ha pertanto provato l'esatto adempimento dell'obbligo contrattuale posto che non sono emerse inadempienze importanti ai fini del rispetto della norma di cui all'art. 2103 c.c. Pertanto la motivazione appare congrua e logicamente coerente e fondata su concreti elementi di prova richiamati in sentenza.



Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite del giudizio di legittimità- liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00 per esborsi, nonché in euro 4.000,00 per compensi. Oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25.11.2014

Il Consigliere estensore

(dr. Giuseppe Bronzini)

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Donatella COLETTA

Depositato in Cancelleria



oggi, 25 FEB. 2015

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA